



COMUNE DI SAN VITALIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO COMUNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

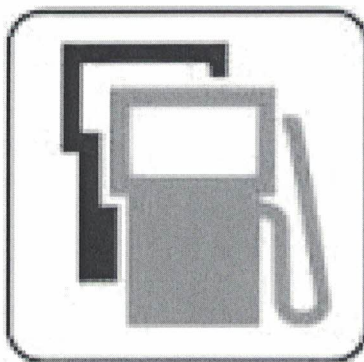
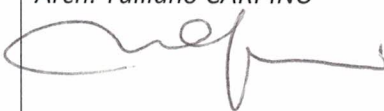


TAVOLA:	2	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		
DATA:	IL SINDACO:	IL TECNICO:	VISTI:	
LUGLIO 2014	Dott. Antonio FALCONE	Arch. Tulliano CARPINO 		

INDICE

TITOLO I - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

Art. 1

A) Disposizioni generali.....

B) Definizioni.....

C) Tipologia di impianto.....

Art. 2 - Individuazione delle zone omogenee.....

Art. 3 - Ricognizione degli impianti e classificazione.....

Art. 4 - Adempimenti per l'installazione e la gestione di un impianto stradale.....

Art. 5 - Verifica di compatibilità degli impianti esistenti nell'ambito territoriale.....

Art. 6 - Individuazione delle aree di localizzazione degli impianti.....

Art. 7 - Interventi edilizi.....

Art. 8 - Autorizzazione per nuovi impianti.....

Art. 9 - Parametri urbanistici e requisiti dell'area di localizzazione dell'impianto.....

Art. 10 - Impianti autostradali.....

TITOLO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11 - Competenze e procedure per autorizzazioni e modifiche degli impianti.....

Art. 12 - Attività effettuabili presso l'impianto.....

Art. 13 - Autorizzazione impianti ad uso privato.....

Art. 14 - Autorizzazione al prelievo e trasporto carburanti.....

Art. 15 - Termine di ultimazione dei lavori.....

Art. 16 - Collaudo degli impianti.....

TITOLO III - TURNI ED ORARI

Art. 17 - Turni e orari.....

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Sanzioni.....

Art. 19 - Rinvio.....

Art. 20 - Disposizioni finali.....

TITOLO I - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

- Art. 1 -

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti viene redatto in conformità a:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Codice della Strada”
- D.P.R. 16.12.1992 n° 495 , Regolamento di esecuzione e attuazione del “Codice della Strada”
- Legge 18/02/1970 n. 1034,
- Legge 59/97 art. 4 comma 4 lett. c),
- D.Lgs n. 32 del 11/02/1998, modificato dal D.Lgs n. 346 del 08/09/1999 e dalla Legge n. 496/99,
- Legge 6 agosto 2008 n. 133 articolo 83 bis,
- Legge 15 luglio 2011 n. 111, del D.L. 1/2012 ,
- Legge Regionale n. 6 del 29/03/2006
- Regolamento Regionale 20 gennaio 2012, n. 1

e con riferimento alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 85999.

Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari del P.U.C. e costituisce un adeguamento dello strumento urbanistico in tutte le zone e sottozone del Piano Urbanistico Comunale, fatta salva l'osservanza delle norme vigenti in materia paesaggistica, ambientale e dei vincoli storici, monumentali, archeologici e boschivi.

Il Comune esercita, ai sensi delle leggi citate, le funzioni amministrative in materia di:

- a) disciplina degli impianti di distribuzione anche automatica dei carburanti;
- b) programmazione locale per la razionalizzazione degli impianti esistenti nel proprio territorio, mediante trasferimento d'impianti, individuazione delle nuove aree di localizzazione;
- c) fissazione delle modalità e dei termini;
- d) attività programmatoria, propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza, inerente le funzioni del Comune relative al presente piano.

B) DEFINIZIONI

In accordo con l'art. 2 della L.R. 6/2006 e dell'art. 2 del Regolamento Regionale 1/2012, ai fini del presente piano si intende per:

1. **RETE:** l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto - gpl e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. **CARBURANTI** per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:
 - a) benzine;
 - b) gasolio;
 - c) gpl;
 - d) gas naturale - metano;
 - e) idrogeno;
 - f) olio lubrificante;
 - g) i biocarburanti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n.2003/30/CE ed ogni altro carburante per autotrazione autorizzato in conformità ai requisiti tecnici e fiscali in commercio.
3. **IMPIANTO:** si intende il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.
4. **EROGATORE o DISTRIBUTORE:** si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:
 - a) una pompa o un sistema di adduzione;
 - b) un contatore ed un misuratore;
 - c) una pistola con una valvola di intercettazione;
 - d) tubazioni di connessione;

e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

5. COLONNINA: si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

6. SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO: si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

7. SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO: si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

8. IMPIANTO AD USO PRIVATO: si intendono tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.

9. CONTENITORE-DISTRIBUTORE AD USO PRIVATO: si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali e destinate al rifornimento di macchine ed automezzi, non targati e non circolanti su strada, con carburanti liquidi di categoria C.

Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto sono presi in considerazione i prodotti benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza di seguito denominato UFT o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

11. ACCETTATORE DI CARTA DI CREDITO: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito.

12. IMPIANTO DOTATO DI FUORI STRADA: l'impianto dotato di una superficie sufficiente a consentire la sosta degli autoveicoli fuori dalla sede stradale.

13. IMPIANTO PRIVO DI SEDE PROPRIA: l'impianto in cui il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che fuori dei centri abitati.

14. SUPERFICIE TOTALE (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

15. SUPERFICIE COPERTA (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra.

16. INDICE DI COPERTURA: il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori.

17. ALTEZZA MASSIMA: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

18. MODIFICA DELL'IMPIANTO:

- la variazione del numero di colonnine;
- la sostituzione di distributori con altri ad erogazione doppia o multipla;
- il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
- la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

19. POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO:

- l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
- la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;

20. TRASFERIMENTO DELL'IMPIANTO: lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale;

21. TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE: la voltura dell'autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;

22. INCOMPATIBILITÀ TRA IMPIANTO E TERRITORIO: ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 1/2012 ricadono nella fattispecie di incompatibilità i seguenti impianti:

22.1) centri abitati:

- impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente;
- impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

22.2) fuori dai centri abitati:

- impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si

tratti di unico impianto in comuni montani;

- impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
- impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (semprech  in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).

23. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E SERVIZI INTEGRATIVI:

a) In accordo con l'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1/2012 per attività complementari e servizi integrativi si intendono i servizi per l'auto e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico.

b) Ai sensi all'articolo 28, comma 8 lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, al fine di incrementare la concorrenzialit , l'efficienza del mercato e la qualit  dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione carburanti, in tali impianti   sempre consentito l'esercizio delle attivit  di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287 del 1991; l'esercizio dell'attivit  di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, nonch  l'esercizio della vendita di pastigliacci.

C) TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Gli impianti sono classificati convenzionalmente come segue:

- a) **IMPIANTO GENERICO CON ATTIVITÀ NON OIL:** impianto costituito da uno o pi  distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attivit  accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonch  da self-service sia prepagamento che post-pagamento;
- b) **IMPIANTO GENERICO SENZA ATTIVITÀ NON OIL:** impianto costituito da uno o pi  distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonch  di selfservice sia pre-pagamento che post pagamento;
- c) **IMPIANTO SENZA GESTORE:** impianto costituito da uno o pi  apparecchi a semplice a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

- Art. 2 -

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale del 20 gennaio 2012, n. 1, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n. 1444, il territorio comunale è ripartito, ai fini della localizzazione degli impianti, in quattro zone omogenee, come individuate e delimitate dal P.U.C.. vigente:

a) **ZONA 1** (zona A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, **comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;**

b) **ZONA 2** (zone B e C di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale, parzialmente o totalmente edificata e diversa dalla zona 1, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale è superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato, nonché le parti del territorio comunale destinate a nuovi complessi insediativi e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto;

c) **ZONA 3** (zone D e F di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale;

d) **ZONA 4** (zona E di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma.

2. **Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale sono previsti:**

a) **all'interno delle aree rientranti nella ZONA 1**, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) delle presenti norme, **non è consentita l'installazione di nuovi impianti** stradali di distribuzione di carburanti, la modifica ovvero il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa. Possono essere conservati gli impianti esistenti purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona. Per questi ultimi sono consentiti interventi di manutenzione o di adeguamento alle vigenti normative;

b) in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2006 e nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 5 del Regolamento Regionale 1/2012, **all'interno delle aree rientranti nelle ZONE 2, 3 e 4**, di cui al comma 1 dell'articolo 2 delle presenti norme, **è consentita l'installazione di**

impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 1/2012.

3. **Gli impianti di distribuzione carburanti non possono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali essi ricadono e comunque rispettano un rapporto di copertura non superiore al dieci per cento dell'area di pertinenza.**

4. Le pensiline non incidono in alcun caso sulla superficie e sulla volumetria degli impianti, in quanto volumi tecnici.

- Art. 3 -

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E CLASSIFICAZIONE

1. La concessione degli impianti presenti nel Comune, convertite d'ufficio in autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 32/98, sono sottoposte in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 1/2012 a verifica comunale di compatibilità col territorio allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti.

Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 32/1998, così come modificato dall'art. 3 comma 1, del D.Lgs. 346/99.

- Art.4 -

ADEMPIMENTI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO

STRADALE

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono gestiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da altri soggetti, denominati "gestori" al quale fa carico il corretto esercizio dell'impianto.

2. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico della finanza entro 15 giorni.

3. E' possibile il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di distribuzione di carburanti non più soggetti a vincoli di distanza e di superficie.

4. Possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.

5. I nuovi impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

- Art. 5 -

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI ESISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, il Comune sottopone a verifica gli impianti esistenti.
2. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi del decreto legislativo 32/98, articolo 1, comma 5, così come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, articolo 3, comma 1.
3. I titolari di impianti provvedono all'aggiunta, se possibile, di prodotti non precedentemente erogati o all'installazione di dispositivi self-service pre o post pagamento, se è stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, se hanno presentato al Comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n.6 del 6 Marzo 2006.
4. I risultati delle verifiche devono essere comunicati all'interessato e trasmessi alla Regione, all'Agenzia delle Dogane di Napoli ed al Comando Prov. le V.V.F di Napoli ed al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), seguendo le procedure di cui alla Legge Regionale n. 6 del 29/03/2006 e del Regolamento Regionale 20 gennaio 2012, n. 1.
5. I comuni non possono rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.

- Art. 6 -

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburante è consentita soltanto sulle aree private, salvo diverse successive determinazioni dell'Amministrazione Comunale, in osservanza delle procedure di cui al Regolamento Regionale 20 gennaio 2012, n. 1.
2. Le aree devono essere ubicate fuori od al limite della ZONA 1 individuata dal P.U.C. vigente, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, art. 3, punto 8.
3. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza, ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, statali e regionali.

In particolare:

- a) non devono impegnare la carreggiata stradale;
- b) l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;

c) deve essere rispettata la distanza minima dai dossi, curve ed incroci secondo la normativa succitata sia per impianti da ubicare all'interno dei centri abitati sia per quelli al di fuori, nonché ubicati su strade di scorrimento, con la realizzazione delle previste corsie di accelerazione e decelerazione, qualora previste;

d) nel caso in cui, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (cordonatura, pavimentazione, ecc.) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineato con questi. In tale fattispecie, in corrispondenza degli accessi devono essere creati nei marciapiedi, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Qualora in corrispondenza degli accessi la strada presenti marciapiedi in elevazione (rialzati), deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali, prevedendo sia la segnaletica orizzontale (zebratura) che una pendenza delle rampe non superiore all'8% e all'1% in senso trasversale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di portatori di handicap.

e) le acque meteoriche di pertinenza dell'area di impianto già trattate in base all'art. 113 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. ed alla ulteriore normativa vigente, qualora ricorrano le condizioni di legge, potranno essere convogliate nella rete pluviale comunale esistente solo previa autorizzazione rilasciata, su specifica istanza, dal Comune di San Vitaliano - Settore Lavori Pubblici;

f) qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto;

g) all'interno dell'area dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è necessaria anche la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;

h) all'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper;

i) nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli;

l) tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure previste dalle norme vigenti in materia ambientale perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento;

m) i serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

4. Non si possono installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

a) nei siti di pregio paesaggistico indicati dal PRG, e specificatamente nelle **ZONE 1** del *Piano comunale di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti*.

b) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 42/2004 o in luoghi tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-architettonico;

c) in considerazione delle strade con particolari flussi di traffico e situazioni ambientali critiche, nonché la presenza di incroci che provocano ulteriori rallentamenti del traffico, nell'elaborato grafico di *Piano* sono state individuate le **distanze** sanitarie, ambientali e di sicurezza più idonee da osservare rispetto a particolari incroci e/o rotonde.

5. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale, ivi compresi i beni diffusi del paesaggio agrario.

6. Dovranno essere rispettate le prescrizioni, i parametri urbanistici ed i requisiti di cui ai successivi artt. 8 e 9.

- Art. 7 -

INTERVENTI EDILIZI

1. Gli interventi edilizi relativi alla realizzazione di nuovi impianti ed al trasferimento di quelli esistenti sono sottoposti al preventivo rilascio di permesso di costruire, che sarà rilasciato a seguito del completamento dell'iter istruttorio della pratica edilizia presentata presso lo Sportello Unico del comune.

2. L'istanza di rilascio di permesso di costruire, dovrà essere corredata da progettazione sia per la nuova realizzazione sia per il ripristino dello stato dei luoghi dell'attuale ubicazione dell'impianto *eventualmente* da trasferire.

- Art. 8 -

AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI

1. La domanda di autorizzazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è presentata al SUAP del Comune.

La documentazione deve contenere:

- Domanda in bollo;
- Generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario;
- Documentazione fotografica;
- Autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali (o certificato penale del gestore se persona fisica, o del *legale rappresentante* se società);
- Elaborati progettuali grafici come da Regolamento Edilizio (art. 29) del P.U.C. vigente;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Studio geologico geotecnico prescritto dal D.M. 11 marzo 1998, punto h), pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. in. 127 del 1 giugno 1988;
- Attestazione versamento diritti di segreteria;
- Stralcio catastale in scala di dettaglio (1/1'000) con indicazione della zona interessata all'impianto;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la libertà da iscrizioni e trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, o relativo certificato;
- Progetto degli impianti con specifici riferimenti alle normative vigenti;
- Elaborati scripto - grafici per la richiesta dei pareri al Comando prov. le VV.F. di Napoli, con le modalità di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 in. 151 "*Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*", all'Agenzia delle Dogane di Napoli, alla ASL Napoli 3 Sud, all'Amministrazione Provinciale o ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti, alla società GORI per scarichi speciali e al Consorzio Bonifica per distanze da condutture;

2. Alla domanda deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:

Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni degli strumenti urbanistici approvati ed adottati e a tutta la normativa di settore, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel R.R. n. 1/2012;

3. I progetti inviati allo Sportello Unico, possono essere trasmessi anche in modalità telematica alla casella di *posta elettronica certificata* ufficiale dell'Ente.

Per gli adempimenti e la modulistica relativa all'attività si può consultare il sito SUAP del comune di San Vitaliano;

4. Unitamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio;

5. Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 32/98 e s.m.i., che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione comunale, degli elementi integrativi. In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti;

6. Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:

a) verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle presenti norme;

b) verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;

c) acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane di Napoli, dell'ASL Napoli 3 Sud, dell'Amministrazione Provinciale o ANAS, della società GORI e del Consorzio Bonifica qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti;

7. Tutti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro i termini previsti dalla legge dal ricevimento della richiesta.

- Art. 9 -

PARAMETRI URBANISTICI E REQUISITI DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

All'attualità, per la realizzazione di nuovi *impianti di distribuzione* dovranno essere rispettati i seguenti indici, parametri e requisiti:

1. SUPERFICI E VOLUMI EDIFICABILI

La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione non deve essere considerata volume edificabile e superficie coperta. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

a) IMPIANTO GENERICO CON ATTIVITÀ NON OIL:

tali strutture non devono superare gli **indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono**, pertanto non devono essere superati gli **indici previsti per le zone B, C, D ed F** e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc/mq ed un rapporto di copertura pari al 10% della superficie di insediamento, salvo diverse disposizioni;

b) IMPIANTO GENERICO SENZA ATTIVITÀ NON OIL:

tali strutture non devono superare gli **indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono**, pertanto non devono essere superati gli **indici previsti per le zone B, C, D e F** e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,3 mc/mq ed un rapporto di copertura pari al 10% della superficie di insediamento, salvo diverse disposizioni.

c) IMPIANTO GENERICO CON E SENZA ATTIVITÀ NON OIL: Nel caso in cui il lotto dell'erigendo impianto ricada in due o più zone omogenee, e abbia accesso da strade ricadenti in parti differenti del territorio, i parametri urbanistici e gli indici di edificabilità da applicare per il calcolo della volumetria assentibile, saranno rispettivamente quelli di ogni zona omogenea, applicati per l'area ricadente nella zona omogenea stessa. Il volume edificatorio assentibile sarà quindi quello derivante dalla somma delle parti ricadenti nelle zone omogenee interessate, calcolato come descritto alle lettere a) o b) .

2. DISTANZE MINIME

a) distanza dai confini: minimo 5 metri lineari e comunque maggiore o uguale alle semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti.

b) distanza dalle strade: minimo 10 metri lineari;

c) nessuna distanza è prevista tra impianti, per nuovi impianti, e per potenziamenti degli impianti esistenti.

3. AREE, INDICI DI EDIFICABILITÀ, CRITERI E PARAMETRI PER LE AUTONOME ATTIVITÀ COMMERCIALI INTEGRATIVE di cui all'art. 1 B) - "definizioni" - comma 23 delle presenti norme.

Per i nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti si applicano le seguenti prescrizioni:

3.1. Nei tratti stradali ricadenti all'interno del centro abitato valgono i seguenti indici:

- a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nel centro abitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo Codice della strada), su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, è previsto un indice di **metri cubi 0,25/1 metro quadrato** ed in ogni caso una superficie coperta massima pari al dieci per cento del lotto;
- b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nel centro abitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, è previsto un indice di **metri cubi 0,28/1 metro quadrato**, ed in ogni caso una superficie coperta massima pari al dieci per cento del lotto;
- c) per le strade statali, regionali o provinciali, nei tratti ricadenti nel centro abitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano gli indici fissati ai precedenti punti a) e b).

3.2. Nei tratti ricadenti fuori dal centro abitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992.

- a) il lotto minimo è di 3.000 metri quadrati;
- a) su superfici utili disponibili fino a 10.000 metri quadrati, **metri cubi 0,25/1 metro quadrato**, e in ogni caso con una superficie coperta massima pari al 10 per cento;
- b) su superfici utili disponibili comprese tra 10.001 e 15.000 metri quadrati, **metri cubi 0,30/1 metro quadrato**, e in ogni caso con una superficie coperta massima pari al 10 per cento;
- c) su superfici utili disponibili comprese tra i 15.001 a 20.000 metri quadrati, **metri cubi 0,35/1 metro quadrato**, e in ogni caso con una superficie coperta massima pari al 10 per cento.

3.3 Nel caso in cui il lotto dell'erigendo impianto ricada parte all'interno e parte all'esterno della perimetrazione del centro abitato e che l'impianto abbia accesso da più strade ricadenti in parti differenti del territorio, ai fini del calcolo della cubatura massima assentibile, concorreranno le superfici ricadenti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, ma con il limite massimo della superficie del lotto maggiore tra quelle previste per le due zone e con l'applicazione dell'indice fondiario previsto per ognuna di esse per la rispettiva area di lotto.

3.4. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 3.2 e 3.3.

3.5 Tali prescrizioni sono riferite alle attività da realizzare all'interno di impianti di distribuzione ad uso pubblico. Viceversa, non si applicano per gli impianti ad uso privato.

4. LIBERALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATI FUORI DEI CENTRI ABITATI

Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

5. INSEGNE

La Ditta titolare dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna, anche luminosa, ed il nominativo della Società alle seguenti condizioni:

- a) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 10 (dieci);
- b) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- c) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- e) le insegne poste parallele alla carreggiata devono essere posizionate ad almeno ml 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
- f) l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o impianti semaforici o intersezioni; l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

Il mancato rispetto di dette disposizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del n. D.Lgs. 507/93. L'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'insegna, facendone

menzione nel verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

6. SEGNALETICA

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal nuovo codice della strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti e individuare l'accesso e l'uscita consentite.

7. MODIFICHE POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

a) Gli impianti esistenti possono procedere a potenziamenti e modifiche così come già stabilito dalla L.R. n. 6/2006 e dal R.R. n. 1/2012. In particolare è necessario precisare che, qualora le modifiche interessino la ristrutturazione completa dell'impianto o il potenziamento con l'aggiunta di un prodotto non erogato in precedenza, è necessario che le stesse siano autorizzate e che sia richiesto il collaudo dell'impianto a fine lavori da parte della commissione di collaudo comunale.

b) Nei predetti impianti è fatto obbligo installare apparecchiature automatiche *self-service pre-pagamento*;

c) Nei predetti impianti è possibile installare distributori di gas petroli liquefatti (GPL) nonché di gas metano per autotrazione.

d) All'interno delle predette aree per la distribuzione dei carburanti è consentito realizzare locali specifici per l'espletamento delle attività, così come previsto per i nuovi impianti.

8. SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

1. Nel caso di cessazione dell'attività di distribuzione dei carburanti dovrà essere smantellato e rimosso tutto l'impianto, e dovrà essere richiesta al Comune la preventiva autorizzazione allo smantellamento, tramite un piano di dismissione che dovrà prevedere:

a) la cessazione delle attività complementari all'impianto nonché la demolizione dei relativi manufatti;

b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.U.C

c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;

d) la bonifica del suolo o la presentazione, ai sensi del comma 1 punto d) dell'art. 14 del R.R. n. 1/2012, di idonea documentazione attestante l'assenza di inquinamento del suolo.

IMPIANTI AUTOSTRADALI

Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, sono presentate alla struttura regionale competente, corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, nonché dei pareri dei vigili del fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'agenzia delle dogane, in merito agli aspetti tecnico fiscali e della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 11 -

COMPETENZE E PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONI E MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

1. Il Dirigente del SUAP è responsabile delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e del rispetto della normativa del presente Piano Comunale, anche con riferimento alle procedure previste per le modifiche, ristrutturazioni e potenziamenti degli impianti esistenti in applicazione della L.R. n. 6/2006 e del R.R. n. 2/2012 per cui:

- a) ogni intervento di potenziamento di impianti esistenti con l'aggiunta di prodotti non erogati o di loro ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto è sempre soggetto a preventiva autorizzazione;
- b) le modifiche comportanti la variazione del numero di colonnine, del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi, la trasformazione della modalità di rifornimento di un impianto di metano per autotrazione da carro bombolaio a metanodotto o viceversa, vanno preventivamente comunicate al Comune, al comando Prov.le dei V.V.F., all'Agenzia delle Dogane, all'Ente proprietario della strada, se non comunale, e realizzate previo ottenimento del relativo titolo edilizio, se necessario. La corretta realizzazione va asseverata alla fine dei lavori con analitica certificazione o perizia giurata redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali, da presentare al Comune ed agli Enti interessati.
- c) Le altre modifiche, comportanti la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla, il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici, l'installazione di dispositivi self servite, pre-pagamento o post-pagamento, la detenzione e/o aumento di stoccaggio

degli olii lubrificanti, devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune.

2. E' fatto obbligo di dotare di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato gli impianti esistenti entro il 31 dicembre 2012.

Per gli impianti incompatibili, il mancato adeguamento costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune.

3. I nuovi impianti e le modifiche di cui al precedente punto a) non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione Comunale prevista dalla L.R. 6/2006 e dal R.R. 1/2012. Le funzioni di Presidente della Commissione spettano al Dirigente del SUAP o a un suo delegato.

- Art. 12 -

ATTIVITA EFFETTUABILI PRESSO L'IMPIANTO

1. Nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, ogni impianto per la distribuzione dei carburanti può essere dotato, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come definita per gli *esercizi di vendita di vicinato* di cui alla Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui all'art. 5, comma I, lettera b), della legge 25 agosto 1991, nr. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, commi 5 e 6 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. Sono consentiti, l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti che hanno una superficie minima di 1.500 mq, la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita. Le attività commerciali integrative, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

2. le attività commerciali integrative, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

3. Per le varie attività vanno preventivamente richieste ed ottenute le relative autorizzazioni.

- Art. 13 -

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI AD USO PRIVATO

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con le modalità previste dalla L.R. 6/2006 e dal R.R. 1/2012.

2. L'autorizzazione per i nuovi impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni: sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in relazione all'attività e produttività dell'impresa; ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.

3. L'autorizzazione comunale all'installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:

- a) l'obbligo dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;
- b) il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;
- c) l'obbligo a realizzare l'impianto di distribuzione carburanti all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento di riferimento.

L'avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) b) e c) l'autorizzazione è revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente.

4. Gli indici di edificabilità, di cui all'art.9 comma 3 (autonome attività commerciali integrativi), sono riferiti ai soli impianti ad uso pubblico. Per gli impianti ad uso privato si fa riferimento alle prescrizioni di zona contenute nel vigente P.U.C.

- Art. 14 -

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO E TRASPORTO CARBURANTI

1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

3. I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

- Art. 15 -

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle *modifiche* previste all'art. 13 della L.R. 6/2006, devono essere ultimati entro il termine massimo di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi sei, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune.

- Art. 16 -

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/2006, la Ditta interessata chiede al Comune il collaudo dell'impianto.
2. Il Comune, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo, prevista dall'art. 15 della L.R. 6/2006, dall'art. 23 della R.R. 1/2012 e dall'art. 16 della L.R. 8/2013, trasmettendo ai componenti della stessa copia della documentazione inerente.
3. Il Comune, effettuato il collaudo, trasmette copia del verbale a tutti gli Enti ed Uffici interessati al procedimento.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di Euro 250,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla corresponsione dei relativi importi.
5. Qualora il Comune non rispetta i termini su citati la Società interessata può:
 - a) richiedere l'intervento sostitutivo regionale, previsto dall'art. 23 della L.R. 6/2006; in tal caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo.
6. Ogni 15 anni dal precedente collaudo, occorre sottoporre a verifica l'impianto.

TITOLO III

TURNI ED ORARI

- Art. 17 -

Quanto previsto dal presente titolo in materia di turni ed orari degli impianti di distribuzione di carburante, trova applicazione nelle novità introdotte dal legislatore in materia di liberalizzazione che con l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011 n. 211, e successivamente con il decreto legge 20 gennaio 2012, non assoggetta al rispetto degli orari e dei turni di riposo, tutti gli impianti di distribuzione di carburanti compreso, l'esercizio delle attività integrative posti sull'impianto medesimo.

E' fatto obbligo, al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, che gli impianti di distribuzione dei carburanti siano dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 -

SANZIONI

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
2. L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dell'impianto.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 2 mila 500 colui che:
 - a) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;
 - b) omette l'esposizione del carrello relativo ai prezzi praticati;
 - c) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
 - d) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;

e) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.

4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.

L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

- Art. 19 -

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale n. 6 del 29/03/2006 e del Regolamento Regionale 20 gennaio 2012, n. 1.

- Art. 20 -

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Piano, approvato dal Consiglio Comunale sarà inviato alla Regione - Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Attività Produttive Consumatori, Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Commercio.

